



CAMERA DI COMMERCIO
TREVISO - BELLUNO | DOLOMITI
bellezza e impresa

Guida al pagamento del Diritto Annuale 2022 per la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso - Belluno

Rev. 0 del 13.01.2022



Sommario

<i>Soggetti obbligati al pagamento</i>	<i>3</i>
<i>Blocco della certificazione</i>	<i>5</i>
<i>Cessazione dell'obbligo di pagamento</i>	<i>6</i>
<i>Importi dovuti 2022</i>	<i>9</i>
<i>Importi dovuti 2022 - nuove iscrizioni</i>	<i>15</i>
<i>Termini di versamento</i>	<i>17</i>
<i>Modalità di versamento</i>	<i>19</i>
<i>Ravvedimento operoso</i>	<i>21</i>
<i>Rimborso</i>	<i>23</i>
<i>Sanzioni</i>	<i>24</i>
<i>Normativa di riferimento</i>	<i>28</i>
<i>Contatti</i>	<i>29</i>
<i>Avvisi</i>	<i>30</i>

I Soggetti obbligati al pagamento

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio** di ogni anno **risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**, dal 2011 sono tenuti al pagamento anche **i soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.)** (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.).

Nel caso l'impresa oltre alla sede principale possieda sedi secondarie o unità locali* dovrà versare **per ogni sede secondaria / unità locale un ulteriore diritto**.

Le **imprese iscritte in corso d'anno** sono soggette al versamento del diritto annuale contestualmente alla presentazione della domanda / denuncia mediante ComUnica* o, in alternativa, entro trenta giorni dalla data di presentazione a mezzo modello F24.

Anche per le **sedi secondarie e le unità locali denunciate in corso d'anno** il pagamento può avvenire contestualmente alla presentazione della domanda / denuncia oppure entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa sempre a mezzo modello F24.

Le **sedi secondarie e le unità locali di imprese con sede legale all'estero** sono tenute al pagamento del diritto annuale in misura fissa.

Nel caso di **trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia**, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

La risoluzione 93/E/2017 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che **le società agricole dovranno presentare la dichiarazione Irap, pur essendo esenti dall'imposta, per consentire la verifica del contributo camerale**. Ne consegue che le società agricole di persone e di capitali devono comunque compilare la dichiarazione, scomponendo al suo interno l'attività agricola rientrante nel reddito agrario e quella esclusa.

Gli unici soggetti che svolgano attività agricola esonerati dalla dichiarazione sono soltanto le persone fisiche e le società semplici in quanto il diritto camerale in questi casi è fisso.

Sono, in ogni caso, obbligate al pagamento del diritto annuale:

- Società in liquidazione o in scioglimento;
- Società in concordato preventivo;
- Società in amministrazione straordinaria;
- Società inattive dalla costituzione;
- Società o Imprese individuali che abbiano sospeso o cessato l'attività;
- Società o Imprese individuali cessate nel corso dell'anno.

Sono esonerate dal pagamento del diritto annuale le unità locali dei soggetti iscritti esclusivamente nel Repertorio Economico Amministrativo (associazioni, fondazioni, enti religiosi). Ricordiamo che le **sedi secondarie e le unità locali di imprese con sede legale all'estero** non rientrano in questa fattispecie e sono tenute a pagare in misura fissa.

(*) «ComUnica» è operativa dal 1 aprile 2010 la "Comunicazione unica per la nascita dell'impresa", si tratta di una procedura telematica di registrazione integrata tra i vari Enti coinvolti dall'avvio dell'attività imprenditoriale, che riunisce in un'unica istanza tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l'iscrizione al Registro delle imprese, il rilascio del codice fiscale e della partita IVA ed ha effetto anche ai fini previdenziali ed assistenziali nei confronti di INPS e INAIL.

(*) «unità locale» indica l'impianto operativo o amministrativo-gestionale, ubicato in luogo diverso da quello della sede, nel quale l'impresa esercita stabilmente una o più attività economiche, dotato di autonomia e di tutti gli strumenti necessari allo svolgimento di una finalità produttiva, o di una sua fase intermedia, cui sono imputabili costi e ricavi relativi alla produzione o alla distribuzione di beni oppure alla prestazione di servizi quali, ad esempio, laboratori, officine, stabilimenti, magazzini, depositi, studi professionali, uffici, negozi, filiali, agenzie, centri di formazione, miniere, alberghi, bar, ristoranti, mostre ecc.

2 *Blocco della certificazione*

Ai sensi del comma 35 dell'articolo 24 della legge 27 Dicembre 1997, n. 449, **l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione**, dal 1° gennaio dell'anno successivo, **per il rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese.**

L'assolvimento dell'obbligo del pagamento del diritto annuale, come chiarito dal Ministero delle Attività Produttive con propria circolare del 30.09.2005, è da riferirsi esclusivamente all'anno precedente a quello nel quale viene richiesta la certificazione.

Gli operatori addetti agli sportelli sono autorizzati a rilasciare i certificati del Registro delle Imprese in presenza di blocco certificativo solo dopo l'esibizione da parte del cliente dell'originale del modello F24 o della ricevuta, recante l'esito della richiesta di addebito fornita dai sistemi di home banking, attestante l'avvenuto assolvimento dell'obbligo del pagamento del diritto annuale per l'anno precedente a quello nel quale avviene la richiesta. La copia fotostatica del modello F24 / ricevuta verrà successivamente inoltrata all'Ufficio Diritto Annuale per l'effettuazione dei controlli di competenza.

3 *Cessazione dell'obbligo di pagamento*

Le cause di cessazione dell'obbligo del pagamento del diritto annuale sono quelle indicate dall'articolo 4 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359, e le altre specificate in norme successive :

- **Start up innovative ed incubatori certificati** come definiti dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (successivamente variato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, e dal D.L. 24 gennaio 2015, n. 3), ai sensi dell'art. 26 co. 8 della sopra richiamata norma dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25 co. 8, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione (art. 11-ter D.L. 3/2015).
- **Per gli incubatori di start up innovative:** l'esenzione è valida per cinque anni dalla data di iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle Imprese, la data di costituzione non ha rilevanza.
- le **imprese individuali** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo alla cessazione di attività, purché la domanda di cancellazione dal Registro delle Imprese sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di cessazione;
- le **società ed altri enti collettivi** cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'approvazione del bilancio finale di liquidazione (o del piano di riparto

finale), purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

- le **società di persone** che si sciolgono senza fase di liquidazione cessano di essere tenute al pagamento dall'anno successivo all'atto di scioglimento senza liquidazione, purché la domanda di cancellazione dal R.I. sia stata presentata entro il 30 gennaio di tale anno;
- le imprese per le quali sia stato dichiarato **il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa** cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello di adozione del provvedimento, purché non sia stato autorizzato e fino a quando non sia cessato l'esercizio provvisorio d'impresa;
- le **società cooperative** poste in scioglimento da parte dell'Autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del Codice Civile cessano di essere tenute al pagamento a partire dall'anno successivo a quello della data del provvedimento che ha comportato lo scioglimento;
- **eventi eccezionali:** le agevolazioni in materia tributaria disposte con legge in occasione di eventi o situazioni di carattere eccezionale si applicano anche al diritto annuale.

Casi particolari per i quali l'obbligo di pagamento continua a sussistere:

- **la cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza retroattiva della cessazione dell'attività** non comporta l'esonero dal pagamento per le annualità comprese tra la cessazione dell'attività e la domanda di cancellazione;
- **imprenditore individuale deceduto:** è necessario che gli eredi provvedano a richiedere la cancellazione dell'impresa individuale dal Registro delle Imprese; l'ultimo anno per il quale sussiste l'obbligo al pagamento corrisponde all'anno di decesso del

titolare. Il pagamento, secondo le norme generali, è a carico degli eredi che, comunque, sono esonerati dal versamento di eventuali sanzioni;

- **cancellazione d'ufficio:** le imprese cancellate d'ufficio dal Registro delle Imprese con decreto del Giudice del Registro delle Imprese emesso ai sensi del D.P.R. 23/07/2004 n. 247, sono esonerate dal pagamento del diritto annuale a partire dall'anno successivo a quello in cui è avvenuta la cancellazione;
- **cessione d'azienda:** il deposito dell'atto di cessione eseguito dal notaio non produce automaticamente la cancellazione d'ufficio del soggetto cedente. Per essere esonerato dal pagamento è necessario che il cedente presenti regolare istanza di cancellazione all'Ufficio del Registro delle Imprese.

4 *Importi dovuti 2022*

Come stabilito dall'art. 3 co. 2 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 l'importo del diritto non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno, di conseguenza, anche per un solo giorno di iscrizione nel Registro delle Imprese nell'anno di riferimento il diritto è dovuto integralmente.

Gli importi del diritto annuale per il 2022 risultano, come stabilito con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, dalla riduzione del 50% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011 successivamente aumentati del 20% per la realizzazione di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016.

In sostanza, i criteri per il calcolo del diritto annuale 2022 sono i medesimi utilizzati nel 2021, al termine del calcolo l'importo da versare si otterrà riducendo del 40% la somma ottenuta ed arrotondandola all'unità di euro.

Nel caso di trasformazione da una forma giuridica che paga in misura fissa a una che paga in base al fatturato o viceversa e che mantenga lo stesso codice fiscale, il diritto è dovuto in base alla natura giuridica dell'impresa al 1° gennaio.

4.1 Imprese e altri soggetti iscritti nella Sezione Speciale del Registro delle Imprese

Se il contribuente non è a conoscenza della sezione di iscrizione / annotazione nel Registro delle Imprese è possibile rilevare facilmente questa informazione dalla visura camerale esaminando la sezione "Informazioni costitutive":

2 - Informazioni costitutive +	
Registro Imprese	Data di iscrizione: 09/06/1997 Sezioni: Iscritta con la qualifica di PICCOLO IMPRENDITORE (sezione speciale)

Per le **imprese individuali** iscritte o annotate nella **Sezione Speciale** del Registro delle Imprese, per i **soggetti iscritti esclusivamente nel repertorio economico amministrativo** (R.E.A.) (associazioni, fondazioni, enti religiosi, ecc.), per le **società semplici agricole**, le **società semplici** e le **società tra avvocati** il diritto annuale per la sede e le unità locali è dovuto nelle misure fisse di seguito indicate (gli importi sono già stati maggiorati ed arrotondati):

Diritto Annuale 2022		
Tipologia impresa / soggetto	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per unità locale €
Imprese individuali (sezione speciale)	53,00 (*)	11,00 (*)
Soggetti / Enti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.)	18,00	-
Società Semplici Agricole	60,00	12,00
Società Semplici	120,00	24,00
Società tra Avvocati	120,00	24,00
Unità locali di imprese con sede all'estero	-	66,00

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali (vedi definizione a [pag. 4](#)), devono versare per ciascuna di esse alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede legale o principale. Per le unità locali appartenenti a soggetti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.) nulla è dovuto. Per le U.L. di imprese con sede all'estero il diritto è dovuto in misura fissa.

(*) L'importo dovuto per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00; l'importo dovuto per ciascuna unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo, per eccesso se uguale o superiore a € 0,50 per difetto se inferiore a € 0,50.

4.2 Imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese

Per l'anno 2022 le **imprese individuali iscritte nella Sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese versano il diritto nella **misura fissa di € 120,00**.

Le **sedi secondarie di imprese con sede legale all'estero** sono tenute al pagamento in **misura fissa di € 66,00**.

Per tutte le altre imprese iscritte nella Sezione Ordinaria del Registro delle Imprese (**società di persone, società di capitali, consorzi, società cooperative**), ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale da pagare per la sede legale è determinato applicando al fatturato (vedi [pag. 11](#)) realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, rilevabile dal modello **IRAP 2022**, le misure fisse o le aliquote stabilite dal D.M. 21 aprile 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127, **riducendole del 50% come previsto dal D.L. 90/2014** ed, infine, **umentandole del 20%** per la realizzazione di progetti strategici determinati secondo la procedura prevista dall'articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, come modificato dal Decreto Legislativo n. 219/2016. **In sostanza è sufficiente applicare, come già fatto nel 2021, una riduzione del 40% alle misure fisse o agli importi ottenuti applicando le aliquote stabilite dal D.M. 21 aprile 2011 per ottenere gli importi dovuti finali**, infatti riduzione del 50% ed aumento del 20% danno $(0,5 \times 1,2) = 0,6$.

Le misure fisse, le aliquote e le misure massime per l'anno 2022 (sono immutate dal 2014) sono riportate nella seguente tabella:

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la Sede	
Da	A			
€ 0,00	€ 100.000,00	-	€ 200,00 in misura fissa	
€ 100.000,01	€ 250.000,00	0,015%	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente	€ 100.000,00
€ 250.000,01	€ 500.000,00	0,013%	€ 222,50 + 0,013% della parte eccedente	€ 250.000,00
€ 500.000,01	€ 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00 + 0,010% della parte eccedente	€ 500.000,00
€ 1.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00 + 0,009% della parte eccedente	€ 1.000.000,00
€ 10.000.000,01	€ 35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00 + 0,005% della parte eccedente	€ 10.000.000,00
€ 35.000.000,01	€ 50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00 + 0,003% della parte eccedente	€ 35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00 + 0,001% della parte eccedente fino ad un importo dovuto massimo di € 40.000,00 (€ 24.000 applicando la riduzione prevista)	€ 50.000.000,00

Il diritto da versare per la sede si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa.

Importo aggiuntivo per le unità locali

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali (le sedi secondarie sono equiparate alle unità locali ai fini del pagamento del diritto annuale, vedi definizione a pag. 4) devono versare per ciascuna di esse alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale, un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con un massimo di € 120,00 per il 2022. **Alcune Camere di Commercio, come la CCIAA di Treviso - Belluno applicano una maggiorazione del diritto** che può arrivare fino al 20%, invitiamo, pertanto, il contribuente a verificare se per eventuali unità locali site in altre province sia dovuto l'importo maggiorato all'indirizzo: <https://dirittoannuale.camcom.it/cada-new/IT/dira-tab-maggiorazioni.htm>.

Definizione di Fatturato

Il **fatturato** si determina con riferimento al **modello IRAP 2022**. Si evidenzia che:

- 1) L'adeguamento agli studi di settore per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non ha rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale;
- 2) I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP;
- 3) I Confidi devono far riferimento alla voce "corrispettivi per le prestazioni di garanzia" ovvero "commissioni attive" del proprio conto economico.

Si elencano i diversi quadri / sezioni del **modello IRAP 2022** segnalando i righe da sommare o altri valori da utilizzare ai fini del calcolo del fatturato:

Quadro IC - Società di capitali:

Sez. I - Imprese industriali e commerciali - rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IC5 (altri ricavi e proventi);

Sez. II - Banche ed altri soggetti finanziari – rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e rigo IC18 (commissioni attive). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) righe IC1, IC5 e IC15;

Sez. III - Imprese di assicurazioni - devono sommare i premi e gli altri proventi tecnici come rappresentati alle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico previsto con reg. ISVAP del 04.04.2008, n. 22;

Sez. IV - Società in regime forfetario – rigo IC59 (Redditi d'impresa determinati forfettariamente) ricavi delle vendite e delle prestazioni e altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti codice civile.

Quadro IQ - Persone fisiche:

Sez. I - Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997 - rigo IQ1, scorpendo eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore;

Sez. II - Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446/1997 - righe IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ17 (altri ricavi e proventi);

Sez. III – Imprese in regime forfetario – rigo IQ41 (reddito d'impresa determinato forfettariamente).

Quadro IP - Società di persone:

Sez. I - Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997 - rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85, co. 1 lett. a), b), f) e g) del T.U.I.R.) scorpendo eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore;

Sez. II – Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997 – rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IP17 (altri ricavi e proventi). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rigo IP17 (altri ricavi e proventi) e rigo IP18 (interessi attivi e proventi assimilati);

Sez. III - Società in regime forfetario – rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfettariamente);

Sez. IV – Società esercenti attività agricola - rigo IP52 (corrispettivi).

Arrotondamento

Tutti i calcoli intermedi devono essere effettuati con precisione a cinque decimali.

L'arrotondamento deve essere effettuato solo al termine del calcolo quando sia stato già sommato il dovuto relativo ad eventuali unità locali, esso deve essere effettuato prima al centesimo di euro e solo successivamente all'unità di euro e deve sempre intendersi arrotondamento matematico, ovvero per difetto se la prima cifra decimale che viene scartata è da 0 a 4 e per eccesso se è da 5 a 9.

Esempio

Società di capitali con sede legale e 2 unità locali in provincia di Treviso,
fatturato pari ad € 637.256,00.

Il diritto da versare per la sede sarà dato da (vedi tabella a [pag. 10](#)):

$$€ 255,00 + [(0,010/100) \times (€ 637.256,00 - € 500.000,00)] = € 268,72560$$

mentre per ogni unità locale il dovuto sarà pari al 20% di quanto dovuto per la sede:

$$€ 268,72560 \times 0,2 = € 53,74512$$

per le 2 unità locali quindi il dovuto sarà pari ad € 53,74512 x 2 = € 107,49024

la somma di quanto dovuto per sede e 2 unità locali sarà

$$€ 268,72560 + € 107,49024 = € 376,21584 \text{ (importo dovuto originario)}$$

ora si applica la riduzione del 50% prevista dal D.L. 90/2014

$$€ 376,21584 \times 0,5 = € 188,10792$$

poi la maggiorazione del 20% applicata dalla CCIAA di Treviso – Belluno

$$€ 188,10792 \times 1,2 = € 225,72950$$

con arrotondamento all'unità di euro € 226,00

il medesimo risultato si ottiene con una sola operazione riducendo del 40%

$$\text{l'importo dovuto originario } € 376,21584 \times 0,6 = € 225,72950$$

il dovuto da versare alla Camera di Treviso - Belluno risulta, quindi, pari ad € 226,00.

Al fine di semplificare gli adempimenti, nel sito web istituzionale della Camera di Commercio di Treviso - Belluno (<https://www.tb.camcom.gov.it>) è disponibile un documento in formato PDF per il calcolo automatico del diritto 2022 in relazione al fatturato 2021.

5 *Importi dovuti 2022*

Nuove Iscrizioni

Le nuove imprese iscritte o annotate nella **Sezione Speciale** del Registro delle Imprese ed i nuovi soggetti iscritti al R.E.A. nel corso del 2022 sono tenuti al versamento del diritto annuale:

- mediante cassa automatica contestualmente alla comunicazione telematica al Registro delle Imprese (ComUnica);
- tramite modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2022, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quanto sarebbe dovuto in sede di prima iscrizione / annotazione dai soggetti cui appartengono entro i medesimi termini indicati al paragrafo precedente.

Importi dovuti 2021 - Nuove Iscrizioni - Sezione Speciale

Tipologia impresa / soggetto	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per unità locale €
Imprese individuali (sezione speciale)	53,00 (*)	11,00 (*)
Soggetti / Enti iscritti esclusivamente al R.E.A. (associazioni, fondazioni, enti religiosi ecc.)	18,00	-
Società Semplici Agricole	60,00	12,00
Società Semplici	120,00	24,00
Società tra Avvocati	120,00	24,00
Unità locali di imprese con sede all'estero	-	66,00

(*) L'importo dovuto per la sede è di € 52,80 arrotondato ad € 53,00; l'importo dovuto per ciascuna unità locale è di € 10,56 arrotondato ad € 11,00; nel caso di iscrizione della sede e di una o più unità locali l'arrotondamento all'unità di euro deve avvenire al termine del calcolo, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 € per difetto se inferiore a 0,50.

Le nuove imprese iscritte nella **Sezione Ordinaria** del Registro delle Imprese nel corso del 2022 sono tenute a versare l'importo relativo alla prima fascia di fatturato:

- mediante cassa automatica contestualmente alla comunicazione telematica al Registro delle Imprese (ComUnica);
- tramite modello F24 entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione o di annotazione.

Le nuove unità locali, che si iscrivono nel corso del 2022, appartenenti ad imprese già iscritte nel Registro delle Imprese, sono tenute al pagamento di un diritto pari al 20 per cento di quanto sarebbe dovuto in sede di prima iscrizione / annotazione dai soggetti cui appartengono entro i medesimi termini indicati al paragrafo precedente.

Importi dovuti 2021 - Nuove Iscrizioni - Sezione Ordinaria

Tipologia impresa / soggetto	diritto dovuto per la Sede €	diritto dovuto per unità locale €
Imprese individuali (sezione ordinaria)	120,00	24,00
Società di persone (S.n.c., S.a.s.)		
Società di capitali (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a.)		
Società cooperative		
Consorzi		
Sede secondaria società estere	66,00	-

6 *Termini di versamento*

La normativa stabilisce che il diritto annuale sia versato, **in unica soluzione**, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Quindi il termine ordinario di versamento è fissato al:

- **30 Giugno 2022**

in alternativa è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con la **maggiorazione dello 0,40%** a titolo di interesse corrispettivo (in questo caso si applica l'arrotondamento al centesimo di euro) e, quindi,:

- **22 Agosto 2022** (con maggiorazione 0,40%)

Nel caso di variazioni normative che differiscano i termini di versamento ne verrà data immediata comunicazione nel sito istituzionale della CCIAA di Treviso – Belluno.

Termini di versamento per le società di capitali

Per le società di capitali **con esercizio che coincide con l'anno solare** la scadenza, è il **30 giugno 2021 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta - art. 17, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, modificato dall'art. 7-quater, comma 19, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1° dicembre 2016, n. 225)**. Qualora tali società approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, sono tenute a versare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il **22 agosto 2022** (il 31 luglio 2022 cade di domenica e il 1 agosto rientra nella proroga prevista per le scadenze di agosto) oppure entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione del versamento dello 0,40%. Anche per le società di capitali vale quanto detto sopra in merito al differimento dei termini di versamento.

Per le società di capitali **con esercizio che non coincide con l'anno solare**:

- Il versamento è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.
- I soggetti che in base a disposizioni di legge approvino il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, versano entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
- Se il bilancio non è approvato entro il sesto mese dalla chiusura dell'esercizio il versamento deve comunque essere effettuato entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

In ogni caso è possibile il versamento entro 30 giorni dalla scadenza con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Se il termine di pagamento scade di sabato o di giorno festivo il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

L'anno da indicare sul modello F24 coincide con l'anno di cui si paga il primo acconto sulle imposte, e con l'anno che dà il nome al modello IRAP (modello IRAP 2022) utilizzato per effettuare il conteggio. Le società con esercizio non coincidente con l'anno solare hanno sempre una scadenza del diritto annuale posticipata rispetto alle altre.

Esempio: Società con chiusura dell'esercizio al 30/9

- Bilancio approvato nei quattro mesi: scadenza versamento (diritto annuale 2022) entro il 31 marzo 2022 oppure 02 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato) con magg. 0,40%;
- Bilancio approvato nel corso del quinto mese dalla chiusura dell'esercizio (febbraio): scadenza l'ultimo giorno del mese successivo, quindi la stessa del punto precedente;
- Bilancio approvato nel corso del sesto mese (marzo) od oltre dalla chiusura dell'esercizio: scadenza (diritto annuale 2021) il 2 maggio 2022 (il 30 aprile cade di sabato) oppure 31 maggio 2022 con maggiorazione dello 0,40%

7 *Modalità di versamento*

Il pagamento del diritto annuale deve avvenire in un'unica soluzione a mezzo **modello F24** oppure utilizzando la funzione “Calcola e Paga” presente nel sito <https://dirittoannuale.camcom.it> che consente sia il calcolo del dovuto sia il pagamento attraverso la piattaforma **PagoPA**.

Tutti i contribuenti titolari di partita IVA hanno l'obbligo di effettuare i versamenti fiscali e previdenziali esclusivamente per via telematica (Entratel, Fisconline, sistemi di home banking, tramite intermediari abilitati al sistema Entratel, sportelli bancari o Poste Italiane). Ricordiamo che i versamenti unitari di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 241/97, cioè quelli effettuati mediante le deleghe unificate modello F24, dovranno essere eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) nel caso in cui, per effetto delle compensazioni di crediti, il saldo finale della delega sia uguale a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia e dagli intermediari della riscossione convenzionati (per esempio, banche) qualora siano effettuate compensazioni di crediti e il saldo finale sia di importo positivo;
- esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia e dagli intermediari della riscossione convenzionati qualora il saldo finale da versare sia superiore a 1.000 euro.

In pratica, i contribuenti potranno presentare direttamente agli sportelli degli intermediari soltanto le deleghe di importo fino a 1.000 euro, sempreché la delega non contenga compensazioni. Al di fuori di tale ipotesi, l'F24 dovrà essere inviato obbligatoriamente per via telematica, con l'ulteriore vincolo dell'uso esclusivo dei servizi dell'Agenzia delle Entrate per le deleghe «a saldo zero».

Nuove iscrizioni

Se il diritto annuale non è stato pagato contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione / annotazione nel Registro delle Imprese, dovrà essere versato **entro 30 giorni**

dalla data di presentazione della domanda con modello F24, utilizzando le stesse modalità e codici sotto indicati per il pagamento a scadenza ordinaria.

Modalità di compilazione del modello F24

Il Modello F24 telematico si presenta suddiviso in sezioni, per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni “**Contribuente**” ed “**IMU ed altri tributi locali**” come di seguito indicato:

Sezione	Modalità di compilazione
Contribuente	Indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
IMU e altri tributi locali	<p>codice ente: TV oppure BL codice tributo: 3850 rateazione: non compilare anno di riferimento: 2022 importo a debito: importo da versare</p>

E' preferibile che le imprese presenti nelle province di Treviso e Belluno utilizzino ancora per quest'anno i rispettivi codice ente TV e BL. I versamenti effettuati con codice ente TV per imprese con sede in provincia di Belluno sono comunque regolari.

Le imprese che attraverso unità locali / sedi secondarie esercitano l'attività in più province devono compilare un rigo per ciascuna Camera di Commercio, inserendo come codice ente la sigla automobilistica della provincia in cui sono dislocate le unità locali. E' data possibilità di **compensare l'importo dovuto** per il diritto annuale, come avviene per altri tributi, con eventuali crediti disponibili. Ricordiamo che la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. E' esclusa la compensazione per le somme versate con i codici 3851 (interessi per omesso o tardivo versamento del diritto annuale) e 3852 (sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale). Esempio di corretta compilazione della Sezione IMU e altri tributi locali del modello F24:

SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI				IDENTIFICATIVO OPERAZIONE					
codice ente/ codice comune	trib. imob. versati	Acc.	Saldo	numero immobili	codice tributo	rateazione/ mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		3850		2021	2 2 6 0 0	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
								v/- SALDO (G-H)	
TOTALE G								2 2 6 0 0 H	2 2 6 0 0

8 *Ravvedimento operoso*

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale entro il termine stabilito può utilizzare l'istituto del ravvedimento (la data da tenere in considerazione per il momento da cui far iniziare il calcolo dei giorni trascorsi dalla violazione è la data di scadenza ordinaria, non quella con la maggiorazione dello 0,40%):

a) entro 30 giorni dalla violazione versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro 90 giorni dalla violazione versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3,33% del tributo (codice tributo: 3852).

c) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:

- l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
- gli interessi di mora calcolati al tasso di interesse legale (codice tributo: 3851);
- la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

Per **violazione** si intende l'omesso o incompleto versamento del diritto entro i termini previsti per l'assolvimento dello stesso.

Il cosiddetto "ravvedimento sprint" non è applicabile al diritto annuale.

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando nella sezione IMU e altri Tributi Locali una riga per ogni codice tributo, indicando in ognuna il codice ente TV oppure BL, l'anno di riferimento del diritto dovuto, oltre gli importi da versare ed il relativo codice tributo.

Trascorso un anno dalla data della violazione non è più possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento, al fine di regolarizzare la posizione sarà necessario richiedere l'emissione di un atto contestuale di accertamento ed irrogazione di sanzione all'Ufficio Diritto Annuale.

Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso - Belluno (<https://www.tb.camcom.gov.it/>) un apposito documento in formato PDF che consente la determinazione degli importi dovuti ai fini del ravvedimento.

Esempio

Un'impresa individuale iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese avrebbe dovuto versare il diritto annuale di € 53,00 entro il 30/06/2021 oppure entro il 30/07/2021 con la maggiorazione dello 0,40%; la data da considerare per il calcolo del ravvedimento è la scadenza ordinaria del 30/06/2021, l'importo di € 53,00 è l'importo dovuto per il 2021 (vedi pag. 10), la data di versamento con F24 è la data in cui verrà effettivamente eseguito il pagamento a mezzo modello F24 telematico. Una volta impostati i dati è sufficiente premere il pulsante "Calcola" per ottenere gli importi da indicare nel modello F24.

Calcolo del Ravvedimento

Si tratta di impresa / unità locale di nuova iscrizione / annotazione al Registro delle Imprese: (vedi casi ☉ e ☺)			E' stato selezionato il caso n.		NO
Termine previsto dalla normativa per il pagamento:	30/06/2021	Importo diritto annuale dovuto:	€53,00		
Data di versamento con F24:	21/12/2021	Importo parziale eventualmente già versato:	€0,00		
Differenza giorni:	174	Data odierna:	01/06/2021		
IMPORTO DIRITTO DA VERSARE	€53,00	Codice Tributo:	3850		
IMPORTO INTERESSI DA VERSARE	€0,00	Codice Tributo:	3851		
IMPORTO SANZIONE DA VERSARE	€1,98	Codice Tributo:	3852		
Cancella	TOTALE	€54,98	Calcola		

Digitare le date nel formato gg/mm/aaaa (es. 20/07/2020) – Ricalcolare in caso di modifiche ai dati già introdotti

9 *Rimborso*

Se qualcuno ha erroneamente effettuato un versamento non dovuto del diritto annuale può ottenere il rimborso presentando, **entro 24 mesi dalla data del pagamento**, un'istanza alla competente Camera di Commercio debitamente compilata sottoscritta e corredata di documento di identità del sottoscrittore. Il modello di Richiesta di Rimborso è disponibile nel sito della Camera di Treviso - Belluno in formato PDF compilabile.

Trascorsi 24 mesi dalla data di pagamento decade il diritto al rimborso.

Riportiamo quanto stabilito dall'art. 10 del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359:

1. Coloro che hanno erroneamente versato diritti non dovuti devono presentare, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data del pagamento, alla competente Camera di Commercio una richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto al dovuto, allegando la documentazione necessaria per evidenziare la non sussistenza dell'obbligo di pagamento o le eventuali somme versate oltre il dovuto.
2. Le azioni giudiziali finalizzate ad ottenere il rimborso dei diritti non dovuti devono essere presentate all'autorità giudiziaria competente entro il termine previsto dal comma 1.

La domanda di rimborso è l'unico mezzo per ottenere la restituzione di somme versate in eccesso a titolo di diritto annuale soltanto in caso di:

- soggetti cessati che non debbano effettuare più alcun versamento con F24;
- importi pagati dal professionista (notaio o commercialista) in fase di iscrizione di impresa e/o unità locale, con pratica telematica, con modalità diverse dal mod. F24.

In tutti gli altri casi è senz'altro consigliabile ricorrere all'istituto della compensazione con modello F24. Prima di effettuare la compensazione è utile verificare con l'Ufficio Diritto Annuale la disponibilità del credito per non incorrere in errori e nelle conseguenti sanzioni per omesso od incompleto versamento.

10 *Sanzioni*

I rapporti tra contribuente e Camera di Commercio sono improntati al principio della leale collaborazione e della buona fede. Non sono irrogate sanzioni, né applicati interessi, nel caso in cui il contribuente si sia conformato ad indicazioni contenute in atti della Camera di Commercio o dell'amministrazione finanziaria ancorché successivamente modificati.

Le sanzioni amministrative tributarie si applicano ai casi di tardivo od omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento stabiliti. Per **tardivo** versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore ai trenta giorni rispetto ai termini; per **omesso** versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni o quello effettuato solo in parte, limitatamente a quanto non versato nei termini.

Nei casi di **tardivo** versamento si applica una sanzione del 10% dell'importo dovuto.

Nei casi di versamento **omesso** o effettuato con un ritardo superiore ai 30 giorni si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.

Nei casi di versamenti **effettuati solo in parte, nei termini previsti per il pagamento** con la maggiorazione dello 0,40%, si applica la sanzione del 30% sulla quota di diritto omesso.

Nei casi di versamenti **effettuati solo in parte con ritardo superiore ai trenta giorni** rispetto ai termini stabiliti si applica la sanzione del 30% sul diritto dovuto.

Nel caso di **ravvedimenti insufficienti**, il ravvedimento si intenderà perfezionato limitatamente agli importi versati, sulla differenza non regolarizzata saranno irrogate le normali sanzioni operate dall'Ufficio diritto annuale. Affinché si possa valutare positivamente la volontà del contribuente di operare un ravvedimento è necessario che sia stato effettuato un versamento con il codice tributo 3852 (sanzione).

Istituto della continuazione: nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5, co. 2 del D.M. 27 gennaio 2005, n. 54, e all'articolo 12 comma 5 del decreto legislativo n. 472/1997, la Camera di Commercio applica alla sanzione base l'aumento dalla metà al triplo per le violazioni commesse in annualità diverse.

La maggiorazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:

- se le violazioni riguardano due annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 50%;
- se le violazioni riguardano tre annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 100%;
- se le violazioni riguardano quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 200%;
- se le violazioni riguardano più di quattro annualità, la sanzione base viene aumentata in una misura pari al 300%.

Pertanto la Camera di Commercio determina, in primo luogo, la sanzione base relativa a ciascuna violazione con riferimento alla singola annualità, in seguito maggiora dalla metà al triplo, secondo lo schema sopra riportato, la sanzione base più elevata tra quelle determinate per le singole annualità ed applica l'unica sanzione così definita. Tale sanzione non può essere, comunque, superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole annualità. Se la Camera di Commercio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte, quando in seguito vi provvede, determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto dei precedenti provvedimenti.

Le sanzioni per omesso o tardivo versamento del diritto annuale possono essere irrogate con una delle seguenti procedure:

- **Atto contestuale di accertamento ed irrogazione delle sanzioni** di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni;
- **Iscrizione a ruolo senza preventiva contestazione**, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche e integrazioni.

L'atto di irrogazione della sanzione e/o la cartella esattoriale, completa dell'indicazione delle eventuali somme dovute a titolo di tributo da versare sono notificati all'impresa per la quale risponderà il titolare nel caso delle imprese individuali, i soci amministratori nel caso di società di persone e la stessa società nel caso di società di capitali. Nel caso di società liquidate o cessate la sanzione è irrogata al liquidatore tenendo conto dei termini di decadenza e di prescrizione.

Le spese per la notifica delle cartelle di pagamento, degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono a carico del destinatario dell'atto notificato.

Avverso la cartella di pagamento è possibile proporre **ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale** di Treviso entro 60 gg. dalla notificazione della stessa, tenendo conto della sospensione del periodo feriale (1 agosto – 31 agosto).

La costituzione in giudizio del ricorrente, a pena di inammissibilità, si effettua esclusivamente mediante deposito del ricorso, previamente notificato a mezzo PEC, attraverso il Sistema informativo della Giustizia Tributaria - SIGIT (art. 16 bis, comma 3, D.Lgs. n° 546/92), secondo le disposizioni sul processo tributario telematico (PTT) dettate dal D.M. 23/12/2013, n° 163 e dai successivi decreti attuativi.

L'art. 16 del D. L. n° 119/2018, modificando il comma 3 dell'art. 16 bis del D. Lgs. n° 546/92, ha infatti disposto l'obbligo della costituzione in giudizio in primo e secondo grado con modalità telematica relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° luglio 2019.

Ai sensi dell'art. 17bis del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, il ricorso in Commissione Tributaria Provinciale produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica alla Camera di Commercio, entro il quale deve essere conclusa la procedura prima citata. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

E' possibile presentare **memorie difensive** per ottenere l'annullamento totale o parziale della cartella con lettera indirizzata all'Ufficio Diritto Annuale, Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso, fax 0422.595.595, e-mail diritto.annuo@tb.camcom.it, PEC diritto.annuo@pec.tb.camcom.it. Un modello di memoria difensiva è disponibile sul sito istituzionale della C.C.I.A.A. di Treviso - Belluno all'indirizzo www.tb.camcom.gov.it. L'istanza in carta semplice, cui dovrà essere allegata la copia di un documento in corso di validità del sottoscrittore, dovrà contenere un'esposizione sintetica dei fatti corredata da idonea ed oggettiva documentazione atta a comprovare i presupposti per i quali si chiede l'annullamento totale o parziale. La presentazione alla Camera di Commercio dell'istanza di annullamento in sede di autotutela **non interrompe né sospende i termini per la presentazione del ricorso** alla competente Commissione Tributaria provinciale.

Notifica: l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione della sanzione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione, entro il medesimo termine deve essere notificata al contribuente la cartella di pagamento emessa a seguito di iscrizione a ruolo.

Come ancora recentemente stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale del Veneto con sentenza n. 329/06/2017 depositata il 06.03.2017, "il diritto camerale ha natura tributaria e non di obbligazione civilistica e risulta soggetto al termine di prescrizione decennale [...]".

Gli **interessi** sono commisurati al diritto e calcolati al tasso legale e maturano dal giorno di scadenza del termine originario a quello in cui viene effettivamente eseguito il pagamento del diritto, ovvero alla data di emissione dei ruoli o alla data di predisposizione dell'atto di irrogazione della sanzione.

La **rateazione** dei versamenti relativi alla cartella di pagamento deve essere richiesta all'Agente della riscossione territorialmente competente.

11 Normativa di riferimento

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 “Riordinamento delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura” e successive modifiche, in particolare l’art. 18;
- D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, “Regolamento di attuazione dell’art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all’art. 2188 del codice civile” e successive modifiche;
- Decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle Camere di commercio”;
- Decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 “Regolamento relativo alle sanzioni amministrative tributarie in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale”;
- D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie”;
- Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2011 contenente la determinazione delle misure del diritto annuale per il 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2011, n. 127, ed ancora in vigore;
- D.L. 24 giugno 2014, n. 90, (art. 28) Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, che ha ridotto gli importi dovuti per diritto annuale, sulla base del richiamato D.M. 21 aprile 2011, del 50% con effetto dal 01.01.2017;
- Maggiorazione del diritto annuale del 20% con deliberazione di Consiglio camerale n. 19 del 22.11.2019 successivamente approvata ai sensi dell’articolo 18 comma 10 della legge n. 580/1993 con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12.03.2020;
- Regolamento per la definizione dei criteri di determinazione delle sanzioni amministrative tributarie applicabili nei casi di violazioni relative al diritto annuale dovuto alla camera di commercio di Treviso (delibera di Consiglio camerale n. 24 del 05.12.2017).

12 *Contatti*

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della Camera di
Commercio di Treviso - Belluno

www.tb.camcom.gov.it

Telefonare al Call Center attivo
dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 13.00 e
dalle 14.00 alle 17.00

0422.595.599

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio
Industria Artigianato
Agricoltura di
Treviso - Belluno
Ufficio Diritto Annuale
Piazza Borsa, 3/b
31100 Treviso

- **orari di apertura al pubblico dell'ufficio:**
 - **lunedì, martedì, giovedì e venerdì**
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
 - **mercoledì**
dalle ore 9.00 alle ore 12.30
dalle ore 15.00 alle 16.30 (agosto escluso)
 - **fino al termine emergenza sanitaria si
riceve solo su appuntamento - NON si
riceve il mercoledì pomeriggio**
- telefonare ai numeri **0422.595.213 / 236 / 270 / 271**
- inviare fax **0422.595.595**
- inviare e-mail **diritto.annuo@tb.camcom.it**
- inviare PEC **diritto.annuo@pec.tb.camcom.it**

Avvisi

- Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative all'effettuazione di vari servizi, quali la pubblicazione di Annuari, l'iscrizione in Repertori, Elenchi, Registri o per l'abbonamento a riviste specializzate, nonché all'offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali.
Tutto questo da parte di organizzazioni private che utilizzano nelle proprie denominazioni le parole "commercio, industria, artigianato e agricoltura", creando confusione con la Camera di Commercio, che è Ente pubblico.
Si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che vedere con l'Ente pubblico Camera di Commercio, per cui nessun obbligo di pagamento degli importi richiesti incombe sugli imprenditori.
- Si ricorda che il diritto annuale per le imprese già iscritte al Registro delle Imprese o al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) deve essere versato esclusivamente a mezzo modello F24 oppure utilizzando il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione PagoPA.
- Sono stati segnalati anche casi di telefonate fatte alle Imprese, nelle quali alcune persone si spacciano per incaricati della Camera di Commercio e, con la scusa che la Camera deve rimborsare una certa somma, chiedono informazioni - ad esempio - su fatturato, numero di conto corrente, numero di dipendenti, tipo di attività, eccetera.
Se un dipendente della Camera di Commercio deve mettersi in contatto telefonico con le Imprese, è tenuto a comunicare il proprio nome e cognome, oltre al numero di telefono dell'Ufficio nel quale lavora, cosa che non fanno, invece, questi falsi incaricati.